

-----  
**Provincia di Torino**  
-----

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58**

*OGGETTO:*

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.**

L'anno **2012**, addì **29**, del mese di **Ottobre**, alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti i consiglieri sigg.:

<i>Nominativo</i>	<i>Pres.</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Pres.</i>
<b>MARINARI Mauro - Sindaco</b>	SI	<b>MULATERO Gian Massimo</b>	SI
<b>BELTRAMO Claudia</b>	SI	<b>MURARO Guido</b>	SI
<b>BINDI Nicolò</b>	SI	<b>MURO Sergio</b>	SI
<b>CATOZZI Andrea</b>	SI	<b>PIVETTA Lorenzo</b>	SI
<b>CERRATO Nicoletta Paola</b>	SI	<b>RUSCASSO Mauro</b>	SI
<b>COLACI Michele</b>	SI	<b>SIGNORIELLO Giovanni</b>	SI
<b>CUCCHIETTI Renato</b>	SI	<b>SPORTAIUOLO Laura</b>	SI
<b>LATTE Carlo</b>	SI	<b>VIGORITA Antonio</b>	SI
<b>LENTINI Nicola</b>	SI		

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Sig. VIGORITA Antonio

Partecipa alla seduta il Segretario Generale CAFFER dott. Ezio .

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.

*DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA.*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione illustrativa del Sindaco e del Dirigente Settore Politiche Finanziarie dott. Tonino SALERNO, gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri sigg.: CATOZZI Andrea, MURO Sergio, MULATERO Gian Massimo, CERRATO Nicoletta Paola, COLACI Michele, BELTRAMO Laura e del Sindaco, che sono stati registrati su files digitali in attuazione della deliberazione consiliare n. 16 del 4.2.2000.

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 che hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'imposta Municipale Unica, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili.

Visto l'art. 13 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria, a decorrere dall'anno 2012.

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Considerato che le aliquote base sono state previste nella misura del 0,4 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale, del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale e del 0,76 per cento per gli altri immobili.

Considerato inoltre che l'art. 13 del D.Lgs. n. 201/2011 consente ai comuni di aumentare o diminuire tali aliquote fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali per le abitazioni principali, di 0,1 punto percentuale per i fabbricati rurali ad uso strumentale e di 0,3 punti percentuali per gli altri immobili.

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per abitazione principale e relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 e che per gli anni 2012 e 2013 tale detrazione è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita a abitazione principale.

Considerato che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta ed in tal caso non possono aumentare l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento.

Richiamato il comma 10 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, come modificato dall'art. 4, comma 5, lettera f) del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 che ha previsto che non si applica la riserva della quota di imposta a favore dello Stato per i fabbricati appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e pertanto il gettito derivante da questi soggetti passivi è devoluto interamente ai Comuni.

Ritenuto opportuno rideterminare l'aliquota da applicare ai fabbricati appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari nella misura pari al 0,60 per cento.

Atteso che la riduzione dell'aliquota per le fattispecie sopra evidenziate dal 1% allo 0,60% non incide significativamente sul gettito complessivo dell'imposta, anche in considerazione degli introiti acquisiti con il primo acconto versato a giugno.

Atteso che le aliquote applicate alle altre fattispecie imponibili approvate con deliberazione n. 21 del 23 aprile 2012 vengono confermate

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente servizi associati personale e tributi dott. Matteo Rizzo in merito al presente provvedimento, in base a specifica delega dirigenziale in materia conferita con provvedimento sindacale n. 1 del 19/07/2012. ai sensi dell'art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sull'ordinamento delle autonomie;

Esce dalla sala il consigliere sig.ra SPORTAIUOLO Laura, pertanto i consiglieri presenti sono n.16.

Con n. 10 voti favorevoli, n. 6 voti contrari (consiglieri sigg.: CATOZZI Andrea, CERRATO Nicoletta Paola, COLACI Michele, LENTINI Nicola, MURO Sergio e RUSCASSO Mauro), n. zero astenuti, espressi per alzata di mano, su n. 16 consiglieri presenti e n. 16 votanti -

#### D E L I B E R A

- di determinare l'aliquota dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 da applicare ai fabbricati appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o da enti aventi le medesime finalità nella misura pari al 0,60 per cento, mentre le aliquote applicate alle altre fattispecie imponibili approvate con deliberazione n. 21 del 23 aprile 2012 vengono confermate;
- di dare atto che per l'anno 2012 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria sono determinate come segue

aliquota ordinaria	1,00 per cento
aliquota abitazione principale e pertinenze	0,40 per cento
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20 per cento
aliquota fabbricati appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione dei soci	0,60 per cento
<b>aliquota fabbricati regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari</b>	0,60 per cento
aliquota immobili categoria catastale C1	0,76 per cento
aliquota immobili categoria catastale C3	0,76 per cento
aliquota immobili concessi in uso gratuito come previsto dal regolamento	0,76 per cento
aliquota immobili concessi in locazione come previsto dal regolamento	0,76 per cento

- di dare atto che le detrazioni di imposta vengono confermate così come previste dall'art. 13 comma 10 e come già stabilito con propria deliberazione n. 21 del 23 aprile 2012:

abitazione principale e relative pertinenze	€ 200,00 + € euro 50 per ciascun figlio di età non
---	--

	superiore a 26 anni residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita a abitazione principale (maggiorazione massima e 400)
unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari	€ 200,00

- di dare atto che le previsioni per entrate da Imposta Municipale Propria sono confermate nell'importo previste con l'approvazione del bilancio iniziale.

- di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente,

Con n. 10 voti favorevoli, n. 6 voti contrari (consiglieri sigg.: CATOZZI Andrea, CERRATO Nicoletta Paola, COLACI Michele, LENTINI Nicola, MURO Sergio e RUSCASSO Mauro), n. zero astenuti, espressi per alzata di mano, su n. 16 consiglieri presenti e n. 16 votanti - la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile per consentire gli adempimenti successivi conseguenti.

\* \* \*



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2012 / 73**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.**

## Parere tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/10/2012

Il Responsabile di Settore  
Matteo RIZZO

## Parere contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/10/2012

Responsabile del Servizio Finanziario

Letto, confermato e sottoscritto  
In originale firmato

IL PRESIDENTE  
F.to VIGORITA Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to CAFFER dott. Ezio

---

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE***

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal \_\_15/11/2012\_\_.

Rivalta di Torino, 15/11/2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to CAFFER dott. Ezio

---

***DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'***

**DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_26/11/2012\_\_**

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, a norma dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18 agosto 2000.

Rivalta di Torino, \_\_26/11/2012\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to CAFFER dott. Ezio